

08 LUG 2004

RINNOVO CCNL ATTIVITA' MINERARIE

7 giugno 2004

pag.6 da inserire alla fine della premessa

Le parti convengono sulla necessità di avviare una iniziativa congiunta finalizzata a valorizzare in tutte le sue componenti l'insieme delle attività produttive oggetto di regolamentazione del presente contratto.

Per fare ciò Assomineraria e Fulcr ^{ad una Commissione Peritale} danno vita, a partire dalla data di stipula del rinnovo del CCNL, in sede di Osservatorio Nazionale, riguardante l'individuazione dell'applicazione dell'area contrattuale delle specifiche attività merceologiche, la loro dislocazione, la dimensione occupazionale, le caratteristiche tecnologiche e di mercato, e le modalità di utilizzo dei contratti di lavoro in funzione delle flessibilità in esso contenute.

Tale ricerca dovrà esaurirsi entro il secondo anno di vigenza del contratto. Inoltre, al termine della ricerca, le Parti si incontreranno per valutare eventuali nuove prospettive riferite all'area contrattuale e le iniziative da attuare anche nei confronti del territorio e delle istituzioni sia locali che nazionali.

pag. 6 1) Osservatorio Nazionale viene inserito al quarto comma

Viene istituita l'anagrafe degli RLS ed una banca dati di ordine statistico riguardante incidenti e infortuni di settore.

pag. 7 sostituire il titolo del paragrafo A) Ambiente e Sicurezza, con

A) Prevenzione, Salute, Sicurezza, Ambiente

pag. 7 sostituisce la prima parte del terz'ultimo alinea

predisporre congiuntamente linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali ed adeguati alle necessità aziendali; in particolare

pag. 8 il quart'ultimo alinea viene sostituito dal seguente

promuovere progetti formativi innovativi a livello nazionale da realizzarsi a seguito di un Protocollo che le Parti si impegnano a definire entro 6 mesi dalla data di rinnovo del presente CCNL.

[Handwritten signatures]

06 LUG. 2004

pag. 10 sostituisce il primo capoverso al paragrafo MINIERE STABILIMENTI

Le aziende, congiuntamente alle Associazioni Datoriali e fatte salve le esigenze di riservatezza, porteranno annualmente a conoscenza delle OSL e delle RSU:

pag. 59 inserire alla fine del punto 4 di pag. 58

... richiamate; l'azienda metterà a disposizione del RLS uno spazio adeguatamente predisposto per conservare e consultare la documentazione e gli strumenti in carico ai RLS.

pag. 59 l'ultima parte del comma 9 diventa


La convocazione della riunione periodica può essere richiesta anche dalla RLS al presentarsi di motivate situazioni di rischio e di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda e per monitorare l'attuazione del DS; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU. Di ciascuna....

pag. 59 in fondo al comma 11, che continua così

... D.Lgs. 626/94; ha altresì diritto ad un aggiornamento di formazione di ulteriori 8h nel corso del mandato.

pag. 61 comma 21 inserire al punto a)

a) è prevista 1h di assemblea retribuita all'anno per l'informativa sul documento di valutazione del rischio all'atto della sua definizione, ed ogniqualvolta intervengano modifiche sostanziali dello stesso.



Art. 12 CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE UNICA

08 LUG. 2002
[Signature]

pag. 24 III alinea: eliminare "stekerista";

pag 27 V livello, inserire:

- operatore specializzato in sistemi di bullonamento;
- -arganista di provata esperienza...
- - pozzista che, in autonomia, ...
- (eliminare le stesse figure a pag 25 al Vi e IX alinea).

pag 28 IV livello,

inserire declaratoria : C) Lavoratore che, oltre al possesso di rilevante esperienza e capacità nella messa in sicurezza e ripristino ambientale, ha capacità ed esperienza in operazioni di bonifica (decontaminazione del sito da inquinamenti o scorie determinati dalla precedente coltivazione mineraria) su siti ed aree minerarie, ha la responsabilità della conduzione dei diversi cicli di lavoro anche avvalendosi di operatori specializzati in lavorazioni di notevole importanza e difficoltà.

inserire profilo: - lavoratore che operando in cantiere di bonifica su aree minerarie dismesse di notevole importanza, bonifica e ripristina l'ambiente circostante, anche con l'ausilio di macchine dedicate e planimetrie d'epoca.

pag 29 il IV alinea diventa: lavoratore dell'interno che in possesso di notevole esperienza mineraria, operando autonomamente conduce macchine particolarmente complesse, assimilabili a tagliatrice e/o fresa ad attacco puntuale per coltivazione di carbone (tagliatore senior, fresatore senior).

[Multiple handwritten signatures and initials]

Commissione Classificazione

19 AUG. 2004
[Signature]

Viene istituita una commissione Paritetica che operi nell'ambito dell'Osservatorio, al fine di sottoporre alle Parti stipulanti una nuova proposta di impianto classificatorio.

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

Art. 22 ORARIO DI LAVORO

[Handwritten signature]
08 LUG. 2002
[Handwritten signature]

1. La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore medie settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle norme di legge e dalle disposizioni che seguono.
2. Vive ...
3. L'orario di lavoro è ripartito di norma su 5 giorni.
4. Vive ...
5. Vive ...
6. Vive ...
7. Vive ...
8. Vive ...
9. Vive ...
10. Vive ...
11. Vive ...

Conto ore

Le Parti convengono

La quota del 30% degli straordinari prestati dal lavoratore saranno accantonati nel conto ore individuale.

Tale quota, riferita all'anno solare, dovrà essere fruibile individualmente, o collettivamente tramite accordi con la RSU, entro i dodici mesi successivi all'anno di maturazione.

Flessibilità della prestazione lavorativa

1. Vive ...
2. In caso di esigenze, in particolare dovute a ragioni metereologiche e tecnico-produttive, per quanto riguarda i lavoratori giornalieri ... , l'orario normale di lavoro di 40 ore medie settimanali sarà calcolato con riferimento ad un periodo di sei mesi continuativi, ai sensi dell'art. 4, c. 4 del D. Lgs. n. 66/2003.. La direzione aziendale e la RSU, o, in caso di mancanza di quest'ultima, le OOSSL Territoriali, potranno concordare modalità ed indennità per l'estensione del suddetto periodo.
3. Cancellato ...
4. Cancellato ...
5. Nel caso di diverse occasionali distribuzioni dell'orario normale di lavoro, la prestazione...né lavoro straordinario. Nel caso di distribuzione dell'orario medio di lavoro su quattro mesi la prestazione lavorativa effettuata oltre le 40 ore settimanali non costituisce né lavoro supplementare né lavoro straordinario. Nel caso di distribuzione dell'orario medio su sei mesi verranno riconosciute maggiorazioni orarie dell'8% per giorni feriali e del 10% al sabato e 12% per domeniche e festivi per tutte le ore che superano le 40 settimanali.
6. Vive fino a ...riposi compensativi. In caso di lavorazioni su turni anomali (diversi da quelli di cui sopra) le modalità di effettuazione e le relative indennità saranno concordate in sede aziendale. Le Parti,
7. Vive ...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Jan...
08 LUG. 2004
[Signature]

Da inserire in testa all'art. 25 MERCATO DEL LAVORO pag. 41

Le Parti, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale, istituiscono una Commissione Paritetica, che con riferimento all'art 25 "Mercato del Lavoro", definisca gli accordi applicativi relativamente alle deleghe concesse dalle Leggi alla contrattazione tra le Parti. Tale Commissione inizierà i lavori nel mese di settembre 2004 e dovrà ultimarli entro il 31 dicembre 2004.

Art. 14 Parte Operai TRASFERTE pag 73

L'indennità di trasferta è aumentata al 15%.

Art. 11 Parte Impiegati ASPETTATIVA pag. 83

Trasferito nella Parte Comune.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le Parti condividono l'opportunità dell'adesione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa; a causa della novità della materia e dell'assenza di esperienza consolidata, valuteranno l'evoluzione dell'attività del FASCHIM al fine di una eventuale adesione in occasione del rinnovo biennale, in ogni caso tenendo presenti le compatibilità economiche.

INDENNITA' DI SOTTOSUOLO PAG.57

Il 2) comma diventa: Detta indennità dal 1 agosto 2004 è stabilita in € 7,50 (sette/50) giornaliera. Data... TFR.

DISTRIBUZIONE CONTRATTO pag. 65

1) comma: distribuito gratuitamente...

Nuovo 3) comma: L'obbligo di affissione di cui al comma precedente non sostituisce l'obbligo di distribuzione gratuita del Contratto di cui al comma 1)

[Handwritten signatures]

CONTRATTAZIONE AZIENDALE

06 LUG 2004
[Handwritten signature]

Inserire in calce all'articolo:

Norma Transitoria

A titolo sperimentale, per tutte le Aziende che dal 21.12.2000 non hanno realizzato la contrattazione di II livello, a partire dal 1.1.2005 verrà erogata una cifra mensile pari al valore della cifra congelata al 31.12.1995 a titolo di Premio di Produzione, maggiorata del 25% per l'anno 2004 e del 28% per l'anno 2005.

Al termine del I biennio le Parti valuteranno l'andamento della contrattazione di II livello dell'intero settore.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

06 LUG. 2004
[Handwritten signature]

Nuovo Articolo FERIE Parte Generale

Il testo è quello dell' Art. 4 Ferie Parte Impiegati, con le seguenti modifiche:

- 1) comma: Il lavoratore assunto posteriormente al 1 agosto 2004 ha dirittonon inferiore a:
 - 4 settimane per anzianità di servizio fino a 4 anni;
 - 4 settimane più 1 giorno per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 8 anni;
 - 4 settimane più 2 giorni per anzianità di servizio oltre 8 anni e fino a 12 anni;
 - 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre 12 anni e fino a 16 anni;
 - 4 settimane più 4 giorni per anzianità di servizio oltre 16 anni e fino a 20 anni;
 - 4 settimane più 5 giorni per anzianità di servizio oltre 20 anni;

I commi 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) restano immutati,
Il comma 9) viene abolito.

FERIE ART 7 PARTE OPERAI pag. 67
FERIE ART 5 PARTE INTERMEDI pag. 78

Il testo è quello dell' Art. 7 Ferie Parte Operai, con le seguenti modifiche:

Per gli assunti anteriormente al 1 agosto 2004 valgono le seguenti norme:

- 1) comma vive.

A partire dal 1 agosto 2004 tutti i lavoratori con anzianità di servizio superiore ad 8 anni hanno diritto ad 1 giorno di ferie aggiuntivo. Avranno diritto altresì ad 1 giorno aggiuntivo di ferie a decorrere dal 1 gennaio degli anni 2009-2013-2017, fino al raggiungimento complessivo di 5 giorni aggiuntivi.

A partire dal 1 agosto 2004 tutti i lavoratori con anzianità di servizio compresa tra 5 ed 8 anni hanno diritto a 2 giorni di ferie aggiuntive. Avranno diritto altresì ad 1 giorno aggiuntivo di ferie a decorrere dal 1 gennaio degli anni 2009-2013-2017, fino al raggiungimento complessivo di 5 giorni aggiuntivi.

1 Agosto

A tutti i lavoratori con anzianità di servizio inferiore a 5 anni alla data del 31 dicembre 2004 verrà applicata la tabella FERIE NUOVO ARTICOLO, con decorrenza 1 gennaio 2005 assorbendo ogni altra condizione feriale.

I commi 2) 3) 4) 5) 6) 9) 10) 11) vivono.

FERIE ART 4 PARTE IMPIEGATI

Inserire in testa:

Per gli assunti anteriormente al 1 agosto 2004 valgono le seguenti norme:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MINIMI DI RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione sono aumentati secondo la seguente tabella e con le decorrenze appresso specificate:


par	liv	I tranche 01/07/2004	II tranche 01/01/2005	III tranche 01/04/2005	totale
215	1s	65,30	32,65	32,65	130,60
207	1	62,87	31,43	31,43	125,73
190	2	57,70	28,85	28,85	115,40
165	3	50,11	25,06	25,06	100,23
145	4	44,04	22,02	22,02	88,08
135	5	41,00	20,50	20,50	82,00
125	6	37,96	18,98	18,98	75,92
115	7	34,93	17,46	17,46	69,85
100	8	30,37	15,19	15,19	60,75

Pertanto i minimi di retribuzione sono i seguenti:

liv	al 31/3/2004	01/07/2004	01/01/2005	01/04/2005
1s	897,13	962,43	995,08	1027,73
1	873,39	936,26	967,69	999,12
2	793,87	851,57	880,42	909,27
3	694,07	744,18	769,24	794,30
4	612,14	656,18	678,20	700,22
5	562,51	603,51	624,01	644,51
6	516,35	554,31	573,29	592,27
7	466,71	501,64	519,10	536,56
8	426,95	457,32	472,51	487,70

Ai lavoratori in forza alla data del 20 luglio 2004 verrà corrisposto un importo forfettario a titolo di "una tantum" secondo la seguente tabella e commisurato al periodo di servizio prestato nel periodo aprile-giugno 2004. Tale importo non è considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali diretti ed indiretti, nonché del TFR.

par	liv	I tranche 01/07/2004	II tranche 01/12/2004	totale
215	1s	130,60	65,30	195,90
207	1	125,74	62,87	188,61
190	2	115,40	57,70	173,10
165	3	100,22	50,11	150,33
145	4	88,08	44,04	132,12
135	5	82,00	41,00	123,00
125	6	75,92	37,96	113,88
115	7	69,86	34,93	104,79
100	8	60,74	30,37	91,11



 06 LUG. 2004

